

## A) CONSIGLIO REGIONALE

D.c.r. 24 ottobre 2017 - n. X/1643

### Istituzione della riserva naturale Malpaga-Basella nei comuni di Cavernago, Ghisalba, Urgnano e Zanica (BG)

Presidenza del Presidente Cattaneo

#### IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 aprile 2017, n. 6439 (Proposta di istituzione della Riserva naturale Malpaga - Basella), concernente la proposta di istituzione della Riserva naturale Malpaga-Basella nei comuni di Cavernago, Ghisalba, Urgnano e Zanica (BG);

Dato atto che la deliberazione della Giunta regionale 6439/2017 è stata pubblicata, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della l.r. 86/1983, sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia serie ordinaria n. 15 del 12 aprile 2017 e trasmessa in data 6 aprile 2017, protocollo regionale n. 21807, al Parco del Serio e ai comuni di Cavernago, Ghisalba, Urgnano e Zanica;

Preso atto che, nei termini di cui all'articolo 12, comma 2, della l.r. 86/1983, non sono pervenute osservazioni alla deliberazione della Giunta regionale 6439/2017;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 17 luglio 2017, n. 6893 (Proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto «Istituzione della Riserva naturale Malpaga-Basella nei comuni di Cavernago, Ghisalba, Urgnano e Zanica (BG)»);

Visti gli articoli da 11 a 15 della l.r. 86/1983;

Udita la relazione della VIII commissione consiliare «Agricoltura, montagna, foreste e parchi»;

con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti:	n. 52
Non partecipano alla votazione:	n. 1
Consiglieri votanti:	n. 51
Voti favorevoli:	n. 50
Voti contrari:	n. 1
Astenuti:	n. =

#### DELIBERA

di approvare le seguenti determinazioni:

##### I. ISTITUZIONE

È istituita la Riserva naturale Malpaga-Basella nei comuni di Cavernago, Ghisalba, Urgnano e Zanica (BG).

##### II. FINALITÀ

Le finalità della Riserva naturale Malpaga-Basella sono le seguenti:

- conservazione degli habitat e delle comunità vegetali con composizione floristica peculiare, da perseguirsi mediante una gestione orientata delle attività tradizionali, dei monitoraggi e delle attività scientifiche;
- tutela delle caratteristiche morfologiche, fisiche e ambientali, nonché dell'idrologia superficiale, al fine di garantire la permanenza delle specie importanti dal punto di vista conservazionistico;
- tutela dei processi ecosistemici, con particolare riferimento ai sistemi sostenuti dagli impollinatori, agli ecosistemi acquatici, agli organismi saproxilici forestali, laddove necessario, ripristino dei processi, anche attraverso la rimozione delle specie alloctone;
- formazione, divulgazione e sensibilizzazione verso le tematiche inerenti la tutela della biodiversità e lo sviluppo sostenibile.

##### III. DELIMITAZIONE

I confini della Riserva naturale sono individuati nella planimetria in scala 1:5.000, allegata alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

##### IV. CLASSIFICAZIONE

La classificazione della Riserva, ai sensi dell'articolo 11 della l.r. 86/1983, è di «Riserva naturale parziale di interesse botanico e paesistico».

##### V. GESTIONE

- Ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 86/1983, la gestione della Riserva è affidata al Parco del Serio, che ne assicura la cura.
- L'Ente gestore approva il regolamento per la gestione e il funzionamento della Riserva e ne trasmette copia alla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera a bis), della l.r. 86/1983.

##### VI. PIANIFICAZIONE

- Il piano della Riserva naturale è adottato dall'Ente gestore entro dodici mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia della presente deliberazione.
- Il piano della Riserva naturale ha i contenuti di cui all'articolo 14 della l.r. 86/1983 e, in particolare, prevede norme per la regolamentazione delle attività antropiche consentite e quelle non coerenti con gli obiettivi di conservazione, la determinazione delle opere necessarie a migliorare la qualità dell'ambiente e a tutelare la biodiversità.
- Il piano è redatto ai sensi della deliberazione di Giunta regionale 17 dicembre 2015, n. 4598 (Criteri per la predisposizione dei piani delle riserve e loro varianti e per la definizione della documentazione minima a corredo delle proposte finalizzata alla semplificazione).
- Il piano è oggetto di verifica periodica triennale al fine di verificarne la sua attuazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 4 ter, della l.r. 86/1983.
- Ai sensi dell'articolo 14, comma 4 bis, della l.r. 86/1983, la disciplina delle riserve può essere prevista nel piano territoriale di coordinamento del Parco del Serio, in coerenza con quanto stabilito dalla deliberazione istitutiva.

##### VII. DIVIETI E LIMITI

Nell'area della Riserva naturale è vietato:

- realizzare nuovi edifici, nonché attuare interventi in quelli esistenti non finalizzati all'ordinaria e straordinaria manutenzione, al consolidamento, restauro o ristrutturazione o risanamento conservativo senza alterazione dei volumi, se non per la creazione e l'ammodernamento degli impianti igienici;
- costruire e modificare strade e infrastrutture in genere, nonché costruire recinzioni;
- realizzare insediamenti produttivi, anche di carattere zootecnico;
- aprire cave, riattivare quelle inattive e comunque estrarre materiali inerti;
- esercitare qualsiasi attività che determini modifiche sostanziali della morfologia del suolo;
- effettuare interventi di bonifica delle zone umide;
- impiantare campeggi liberi o organizzati e insediamenti turistici di qualsiasi tipo;
- raccogliere, asportare o danneggiare la flora spontanea, fatte salve le attività previste dal piano e la ricerca scientifica, eseguite direttamente dall'Ente gestore ovvero dallo stesso autorizzate;
- attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, fatti salvi gli interventi di normale manutenzione, nonché quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'ente gestore, ovvero dallo stesso espressamente autorizzato;
- introdurre specie animali o vegetali estranee e comunque effettuare interventi atti ad alterare l'equilibrio biologico delle specie animali e vegetali;
- abbandonare rifiuti di qualsiasi natura, anche se in forma controllata, e costruire depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi;
- introdurre cani se non al guinzaglio e utilizzando unicamente i percorsi pedo-ciclabili esistenti;
- svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folcloristiche o sportive, salvo espressa autorizzazione dell'Ente gestore;
- accendere fuochi all'aperto;

## Serie Ordinaria n. 45 - Martedì 07 novembre 2017

15. introdurre nuove colture arboree a rapido accrescimento;
16. effettuare qualsiasi intervento che comporti un mutamento di destinazione colturale ovvero una trasformazione d'uso dei boschi, fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'Ente gestore, ovvero dallo stesso autorizzato;
17. effettuare tagli di piante arboree isolate o inserite in filari, nonché di siepi arboree e arbustive lungo il margine di strade, corpi d'acqua o coltivi, se non autorizzati dall'Ente gestore;
18. esercitare il pascolo, salvo che tale attività sia prevista in specifici progetti di gestione degli habitat direttamente eseguiti o autorizzati dall'ente gestore;
19. trasformare i prati aridi e incolti;
20. transitare con mezzi motorizzati al di fuori delle strade vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agricola e forestale;
21. disturbare, danneggiare, catturare ed uccidere animali, raccogliere o distruggere il loro ambiente, appropriarsi di spoglie di animali o parti di esse, fatti salvi la ricerca scientifica e gli interventi di carattere igienico-sanitario eseguiti direttamente dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzati;
22. produrre rumori, suoni e luci;
23. effettuare studi e ricerche che comportino prelievo in natura se non autorizzati dall'ente gestore;
24. esercitare l'attività venatoria, la cattura e l'uccisione delle specie animali;
25. sorvolare l'area con ultraleggeri, aeromodelli, droni e altre apparecchiature analoghe, se non autorizzati dall'ente gestore;
26. esercitare ogni altra attività, anche di carattere temporaneo, indicata dal piano come incompatibile con le finalità della riserva, ovvero comportante alterazioni alla qualità ambientale; tali attività saranno precisate nel piano della riserva.

## VIII. ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI

I divieti contenuti nei punti precedenti prevalgono su eventuali previsioni difformi contenute negli strumenti urbanistici dei comuni di Cavernago, Ghisalba, Urganò e Zanica, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lett. e), della l.r. 86/1983.

## IX. FINANZIAMENTO


L'Ente gestore provvede alla realizzazione del piano e alla gestione della riserva con i contributi assegnati dalla Regione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nonché con risorse proprie o altri finanziamenti.

## X. PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

Il presidente: Raffaele Cattaneo  
Il consigliere segretario: Maria Daniela Maroni  
Il segretario dell'assemblea consiliare:  
Mario Quagliani

— • —



 Regione Lombardia
  Parco Regionale del Serio  
 Ente diritto pubblico

Istituzione della  
Riserva Naturale Malpaga-Basella

-  Perimetro della Riserva Naturale Malpaga-Basella
-  Area della Riserva Naturale Malpaga-Basella

1:15.000



CONSIGLIO REGIONALE

